



Regione Puglia

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 205/A V Legislatura

D.D.L. N.10 DEL 18/5/1994

"Snellimento procedure per approvazione Piani Regolatori Generali".

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.R.P.

d.d.l.: Snellimento procedure per approvazione Piani Regolatori Generali

RELAZIONE

L'art.16 della L.R. 31/5/1980 n.56 "Tutela ed uso del Territorio, detta norme per la formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Generali cui i Comuni sono obbligati.

In particolare per l'iter di approvazione il citato articolo prevede che il P.R.G. viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale dopo l'istruttoria tecnica da parte del Settore Urbanistico e il parere del Comitato Urbanistico Regionale.

Anche se la L.P. stabilisce termini precisi entro i quali deve concludersi il procedimento amministrativo di approvazione o di rinvio del P.R.G. da parte della G.R., si deve rilevare come il tempo necessario per la definizione dell'istruttoria tecnica e l'emissione del parere del C.U.R. non sempre risponde all'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione dei Piani.

Esistono obiettive difficoltà operative relative non soltanto ad insufficienti ed inadeguate strutture e a carenza di personale tecnico professionalmente preparato -ingegneri ed architetti- così come più volte rappresentato alla Giunta Regionale, ma anche alla necessità di operare gli opportuni approfondimenti e le necessarie verifiche tecniche che, pur variando da Piano a Piano in relazione alle diverse realtà territoriali e problematiche urbane dei Comuni, non consentono di rispettare il termine di 120 giorni previsto dalla L.R. per la definizione del procedimento di approvazione.

A ciò deve aggiungersi il numero dei Piani che l'Assessorato deve esaminare e che, in relazione anche alle sollecitazioni rivolte ai Comuni mediante le diffide e le nomine di Commissari "ad acta", effettuate dalla G.R. risultano sempre più numerosi.

Occorre pertanto procedere ad un snellimento dell'iter istruttorio dei piani e si ritiene che l'istituto della conferenza di servizio, prevista dalla stessa Legge 7 Agosto 1990 n.241 art.14 possa rispondere all'avvertita esigenza di definire in tempi rapidi il provvedimento di esame e approvazione dei Piani stessi.


L'art.unico dell'allegato d.d.l. prevede che per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, riferita al censimento ISTAT 1991, l'Assessore all'Urbanistica può convocare apposite conferenze di servizio

per l'esame e l'approfondimento delle varie tematiche relative ai Piani Regolatori Generali.

Oltre a disciplinare la composizione delle conferenze di servizio, l'art. prevede che le determinazioni assunte sostituiscono a tutti gli effetti, per le successive decisioni della G.F. la relazione istruttoria e il parere del CUR previsti dall'8° comma dell'art.16 della L.R. n.56/80.

R/d

l' Assessore
(Nicola Fusillo)



2/#

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.R.F.

D.d.L.: Snellimento procedure per approvazione Piani Regolatori Generali

ARTICOLO UNICO

Per l'esame e l'approfondimento delle varie tematiche relative ai Piani Regolatori Generali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, riferita al censimento ISTAT 1991, l'Assessore Regionale all'Urbanistica può convocare distinte conferenze di servizio.

Alle conferenze di servizio, oltre all'Assessore, partecipano:

- a) Il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica del Comune interessato
- b) Il Coordinatore del Settore Urbanistico Regionale e il dirigente del competente Ufficio dello stesso Settore
- c) Tre componenti del Comitato Urbanistico Regionale designati dal Presidente dello stesso Comitato.

Possano essere invitati, inoltre, rappresentanti degli Assessorati regionali e delle Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere pareri in merito all'approvazione dei Piani.

I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale possono farsi assistere dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e dai progettisti del Piano Regolatore Generale.

Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizio sostituiscono, a tutti gli effetti, la relazione istruttoria del Settore Urbanistico Regionale e il parere del C.U.R. previsti dall'8° comma dell'art.16 della L.R. 31 Maggio 1980 n.56.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione
Consiliare il 19.5.94